





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

OGGETTO: L. 68/99 - Programma delle assunzioni obbligatorie a copertura della quota di riserva prevista per l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999.

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Risorse Umane e Strumentali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse Umane e Strumentali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

### DELIBERA

1. di programmare l'assunzione di n. 3 unità di personale a tempo pieno nella categoria contrattuale "B", a copertura di posti vacanti nella dotazione organica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dalla legge 68/99;
2. di stabilire che n. 1 unità di personale verrà assunta attraverso la procedura di mobilità dal Comune di Civitanova Marche, con il profilo professionale B/3.3 "Collaboratore centralinista";
3. di approvare la bozza di convenzione da stipularsi con la Provincia di Ancona, di cui all'allegato sub lettera A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzata all'assunzione di n. 2 soggetti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

disabili nella categoria contrattuale "B" - profilo professionale B/1.1 "Esecutore dei servizi tecnici informatici e di supporto";

4. di demandare al Dirigente del Servizio Risorse Umane e Strumentali la stipula della suddetta convenzione;
5. di stabilire che le assunzioni previste al precedente punto 3) sono subordinate:
  - a) - alle dovute verifiche, ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/01, dell'amministrazione provinciale di Ancona ed a quelle successive del Dipartimento della Funzione Pubblica, riguardo alla possibile ricollocazione di personale in mobilità da altre amministrazioni;
  - b) - all'accertamento dell'idoneità a svolgere le mansioni richieste ed alla verifica sulla permanenza dello stato invalidante, come previsto dall'art. 32 del D.P.R. n. 487/1994;
6. di provvedere, nella composizione che segue, alla nomina della Commissione esaminatrice che dovrà procedere ad accertare l'idoneità dei candidati alla selezione, che saranno individuati dagli elenchi degli iscritti alle liste speciali della L.68/99, trasmessi dalla Provincia di Ancona per l'inserimento in tirocinio formativo finalizzato all'assunzione:
  - dott. MASSIMO PELLEGRINI dirigente della P.F. Provveditorato, Economato e Contratti  
con funzioni di PRESIDENTE
  - sig.ra UGOLINA POETA dipendente regionale del Servizio Risorse Umane e strumentali  
con funzioni di ESPERTO
  - sig. ADRIANO TALAMONTI dipendente regionale della P.F. Provveditorato, Economato e Contratti  
Con funzioni di ESPERTO
7. di nominare il Segretario della predetta Commissione nella persona di MORBIDONI SIMONE, dipendente del Servizio Risorse Umane e Strumentali, appartenente alla categoria contrattuale "C";
8. di demandare al Dirigente del Servizio Risorse Umane di Strumentali, al momento della adozione dei conseguenti atti di competenza, la quantificazione degli oneri necessari, dal momento dell'assunzione delle previste 3 unità di personale e del pagamento delle competenze spettanti ai componenti ed al segretario della commissione, con l'imputazione delle relative spese ai competenti capitoli di bilancio;



9. di stabilire che l'esecutività del presente atto è subordinata alla adozione dei provvedimenti di cui al punto che precede.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
DOTT. BRUNO BRANDONI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DOTT. GIANMARIO SPACCA

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La legge 12 marzo 1999, n. 68, detta norme per il diritto al lavoro dei disabili e, all'art. 3, stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette, richiamate all'art. 1, nella misura del 7 per cento dei lavoratori occupati nel caso in cui occupino oltre 50 dipendenti.

La quota di riserva va calcolata secondo i criteri previsti dall'art. 4 e, ai sensi del successivo art. 9, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare agli uffici competenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto dal quale risulti il numero complessivo dei lavoratori computabili nella quota di riserva ed i posti di lavoro e le mansioni disponibili per l'integrazione lavorativa delle persone disabili.

Un importante aspetto disciplinato dalla L. 68/99 riguarda la possibilità di assumere gli aventi diritto al collocamento obbligatorio attraverso apposite convenzioni, che i datori di lavoro potranno stipulare con i competenti uffici, individuati dalla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 469/1997.

Le convenzioni rivestono particolare importanza, non solo in quanto perseguono specifici obiettivi occupazionali di inserimento programmato, ma anche perché, attraverso tale strumento giuridico-convenzionale, possono essere concordati specifici istituti quali, ad esempio, l'apposizione di un termine al contratto di lavoro in aggiunta alle ipotesi già disciplinate, lo svolgimento di un periodo di prova più lungo di quello stabilito dal CCNL, a condizione che l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il disabile, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

Attraverso l'istituto della convenzione il datore di lavoro può assicurare ai soggetti disabili lo svolgimento di attività di tirocinio formativo, finalizzata all'assunzione, per un periodo massimo di 12 mesi, rinnovabile una sola volta, assolvendo, per la durata del tirocinio stesso, gli obblighi in materia di collocamento obbligatorio.

Con la denuncia presentata in data 31/01/2005, ai sensi del sopra citato art. 9, si è rilevato che, per il raggiungimento della quota di riserva, è necessario destinare n.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

16 posti ai lavoratori disabili. Nella nota d'invio è stato precisato che i lavoratori disabili sarebbero stati assunti al verificarsi delle necessarie vacanze in organico.

Nel corso dell'anno sono cessati dal servizio n. 2 dipendenti appartenenti alle categorie protette e conseguente è indispensabile provvedere ad assumere in categoria contrattuale B, in relazione a n. 3 posti disponibili, n. 2 unità con profilo professionale B/1.1 "Esecutore dei servizi tecnici informatici e di supporto" e n. 1 unità con profilo professionale B/3.3 "Collaboratore centralinista".

Per assumere questa ultima unità si intende fare ricorso alla mobilità esterna, con personale disabile proveniente da altre amministrazioni pubbliche, prendendo in considerazione la richiesta pervenuta dalla sig.ra Alina Pulcini, dipendente del Comune di Civitanova Marche in possesso della categoria giuridica "B3", profilo professionale di "Collaboratore professionale tecnico funzionale - addetto al servizio centralino".

Vista la necessità di provvedere, nel rispetto della L. 68/99, anche per altre due unità di personale e considerato che i posti vacanti sono stati individuati per la sede di Ancona, si ritiene opportuno richiedere il collocamento delle suddette unità in ambito provinciale, onde permettere alle stesse di raggiungere con minor disagio possibile la sede di lavoro, in analogia agli intendimenti dell'art. 21 della legge 104/92.

In via preliminare è necessario inoltrare la comunicazione, dovuta ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 165/01, all'Amministrazione Provinciale di Ancona, al fine di accertare la presenza o meno nei propri elenchi di personale da ricollocare a seguito della messa in disponibilità da altre amministrazioni. All'esito di questa prima verifica, la stessa Provincia trasmetterà l'informativa al Dipartimento della Funzione Pubblica per i successivi controlli.

Trascorsi due mesi dalla suddetta comunicazione, si potrà dare avvio alle procedure di assunzione per i posti per i quali non siano intervenute assegnazioni di personale in mobilità.

Il sopra citato art. 34-bis stabilisce che le assunzioni effettuate in violazione di quanto in esso disposto, sono nulle di diritto.

Fatte salve, quindi, le suddette verifiche, si potrà procedere alla stipula della apposita convenzione con la Provincia di Ancona, la cui bozza fa parte integrante e sostanziale della presente proposta, per l'attivazione dei tirocini formativi riservati alle unità di personale disabile da assumere.

Il DPCM, firmato in attuazione dell'art. 1 - commi dal 93 al 98 - della legge finanziaria n. 311/2004, non è stato ancora pubblicato, ma l'art. 95 precisa che le assunzioni relative alle categorie protette non rientrano nel divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato.

Per le suddette motivazioni si predispose il presente atto deliberativo con il quale viene effettuato il programma delle assunzioni obbligatorie, a copertura della



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

quota di riserva prevista per l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Considerato che non è possibile prevedere i tempi di risposta alla comunicazione, che sarà inoltrata ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 165/01, la data di stipula della convenzione con la Provincia d'Ancona, la data di decorrenza del periodo di tirocinio non retribuito per le unità interessate, che potrebbe essere anche rinnovato, la data di assunzione delle stesse, nonché il numero degli iscritti alle liste della L. 68/99 da selezionare, elemento che influisce sulle competenze spettanti alla Commissione esaminatrice, si ritiene necessario di demandare al Dirigente del Servizio Risorse Umane e Strumentali, al momento dell'adozione dei conseguenti atti di competenza, la quantificazione e l'imputazione degli oneri, derivante dal programma di assunzioni, ai competenti capitoli di bilancio.

Conseguentemente si stabilisce, pertanto, di subordinare l'esecutività del presente atto all'adozione dei richiamati provvedimenti da parte del Dirigente del Servizio Risorse Umane e Strumentali.

Il responsabile del procedimento

Ugolina Poeta

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione per l'anno 2005.

Dichiara di provvedere con successivi propri atti a stabilire la spesa derivante dal presente provvedimento e ad imputarne l'onere ai competenti capitoli di bilancio per l'anno 2006.

Il dirigente del Servizio  
Dott. Sauro Brandoni



seduta del
28 DIC 2005
delibera
1690

pag.
7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta  
Dott. Bruno Brandoni

*B. Brandoni*

*B*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

ALL. "A"

**Provincia di Ancona**  
Servizio Lavoro  
Via Menicucci, 3  
Tel. 071/5894 423 - Fax 071/5894 425  
E-mail: [cif.coordinamento@provincia.ancona.it](mailto:cif.coordinamento@provincia.ancona.it)

**MODELLO DI CONVENZIONE PER PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO  
DI SOGGETTI DISABILI CON ENTI PUBBLICI**

AL CENTRO PER L'IMPIEGO E PER LA FORMAZIONE DI \_\_\_\_\_

Con riferimento a quanto deliberato dalla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro nella seduta del

Vista la legge n. 68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Visto l'art. 7 comma 2 della medesima legge;

Visto che l'art. 11 della legge 68/99 prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99;

Visto che il co. 2 del medesimo art. 11 della L. 68/99 consente nell'ambito della convenzione di convenire anche il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative (o di orientamento), l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;

Visto l'art. 13 comma 3 legge 68/99;

Visto il DPR n. 333 del 10/10/2000 "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

Visto l'art. 7 comma 4 e 9 del suddetto regolamento;

Vista la Legge Regionale n. 24 del 3/4/2000

il CENTRO PER L'IMPIEGO E PER LA FORMAZIONE di

rappresentato da

in qualità di

e la REGIONE MARCHE di seguito denominata Amministrazione in persona del DOTT. SAURO BRANDONI, nato in Ancona il 25/10/1948 – C.F. BRNSRA48R25A271L – quale Dirigente del Servizio Risorse Umane e Strumentali della Giunta Regionale, domiciliato per l'incarico in Ancona, Via Tiziano n. 44;

Convengono quanto segue

Art. 1

L'Amministrazione che, nel prospetto del personale in forza alla data del 31/12/04 presentato alla Direzione Provinciale del Lavoro di Ancona in data 31/01/2005, ha evidenziato una situazione occupazionale tale per cui risulta obbligata all'assunzione di n. 16 lavoratori disabili di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, si impegna ad adempiere all'obbligo previsto dalla presente legge, per i posti che si sono resi vacanti, secondo il seguente programma:

- 1) n. .... tirocini formativi finalizzati all'assunzione entro il ..... > individuati preliminarmente tramite selezione dei soggetti segnalati dai Servizi competenti.

Al termine "preliminarmente" suddetto va attribuito il seguente significato: stretto raccordo fra Ufficio, Servizi Sociali del territorio competenti in materia di handicap e Comitato Tecnico.

Art. 2

L'amministrazione, provvederà al rispetto del programma di inserimento effettuato, con cadenza definita, con regolari richieste di avviamento dei lavoratori già individuati nel corso delle procedure preliminari di scelta e selezione dei candidati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

A tale scopo l'Ufficio competente si impegna a fornire ogni supporto necessario per l'individuazione dei soggetti disabili più idonei all'inserimento lavorativo anche mediante la produzione di elenchi selettivi dei propri iscritti, attivando il raccordo con il Comitato Tecnico, con i Servizi Sociali e territoriali competenti in materia di handicap.

Art.3

Qualora nel programma di inserimento lavorativo siano previste assunzioni di soggetti disabili in postazione di particolare complessità e in tutti i casi nei quali si prevede il ricorso a tirocini formativi precedenti all'effettiva assunzione, l'effettuazione di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi, il ricorso a strumenti di integrazione lavorativa, etc., l'Ente si impegna a stipulare convenzioni ad *hoc* con l'Ufficio competente o, nei casi di tirocini formativi, con i soggetti promotori previsti dalla normativa vigente contenenti l'individuazione delle responsabilità e delle competenze in capo ai vari soggetti coinvolti nel percorso di inserimento mirato.

Art. 4

Per i disabili interessati alla presente convenzione devono essere accertate tramite la Commissione di cui all'art. 4 della L. 104/92 le condizioni di disabilità che danno diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili stessi previsto dalla legge 68/99.

Art. 5

L'attività di valutazione, svolta dal Centro per l'Impiego e per la Formazione, potrà comportare la proposta di modifiche e di eventuali interruzioni della convenzione. L'applicazione della convenzione potrà essere interrotta al verificarsi di gravi irregolarità da parte dell'Ente nella conduzione del programma.

La stipula di una nuova convenzione è subordinata alla valutazione dell'esito occupazionale delle precedenti.

Art. 6

Per tutta la durata della presente convenzione l'Ente è da ritenersi ottemperante rispetto agli obblighi previsti dalla L. 68/99, o comunque coperta rispetto all'aliquota prevista dalla legge, limitatamente ai posti inclusi nel programma evidenziato nell'art.1.



seduta del
28 DIC 2005
delibera
1690



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

Art. 7

I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di ciascuno dei due contraenti, nei casi in cui vengono a modificarsi oggettivamente le condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche migliorative al presente programma di inserimento.

La presente convenzione potrà essere modificata nel caso in cui cambiamenti significativi vengano previsti da nuove disposizioni normative.

Visto, letto e sottoscritto.

Ancona,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_